

REGIONE PUGLIA

Legge regionale

DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE O DI CARICA
E DELLA INDENNITA' DI TRASFERTA SPETTANTI AI MEMBRI
DEL CONSIGLIO REGIONALE.

^^^

Legge regionale.

Determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1.


L'indennità per i membri del Consiglio Regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 31 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

- a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali;
- b) 85 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;
- c) 80 per cento per gli altri membri della Giunta regionale;
- d) 70 per cento per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti;
- e) 60 per cento per i Consiglieri regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo, decorre dal giorno del



la prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), d), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.


Art. 3.

L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza del Consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.

Art. 4.

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio, si recano in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso di L. 45 a km.

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di lire 15.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all'estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del Presidente del Con



siglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale in data 6 dicembre 1971.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente legge, previsti in lire 180.000.000 per l'anno 1970 ed in L. 450.000.000 per l'anno 1971 e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.

Per l'esercizio finanziario dell'anno 1972, agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 4, si farà fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del Bilancio di previsione 1972; per gli anni successivi si provvederà con relativi stanziamenti di Bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F/to Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F/to Margiotta - Ventur a



E' estratto del verbale della seduta del 27 gennaio 1972 ed è con
forme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F/to Finocchiaro

Consiglio Regionale della Puglia

28 GEN. 1972

P. C. C.
(Don. Prodo. Pasquale Donvito)

